

Esente da imposte spese e dir.
(Art. 45 L. 21/11/1991, n. 374)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Arezzo avv. Claudio dal Savio, ha pronunciato la seguente

R.G. N. 47/2013
D.I. N.
SENT. N. 438/13
VERBALE CONCIL. N. 3867/13
REPERTORIO N.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 747 / 2013 R.G.A.C. promossa da:

DALLA REGIONE Emilia-Romagna - attore che con l'incarico
S. Pagnanoli di sempre conclude come da atto di costituzione
giorn; contro Nuove Acque Spe - convenuta che con incarico
F. Nocentini conclude come in atto di costituzione
e risposta; oggetto = ripetizione indebita

MOTIVAZIONE

In primo luogo rigettate l'eccezione di prescrizione
giorn ripetute del convenuto, le motivazioni del
convenuto rigettate infatti il diritto ripetitivo
dell'attore a vedere restituire le somme - o
comunque a non pagare le stesse - richiedente
gli da Nuove Acque Spe a titolo e per effetto
cessione di remunerazione del capitale,
come motivato e seguito dall'obbligazione
delle norme che precedentemente
causative tale addebito da parte del
gestore del servizio idrico ad opera del
referendum del 21 giugno 2011 e a far data
del 21/07/2011 - data di pubblicazione
in G.U. del DPR 16/2011 - Va poi
rigettate l'eccezione di carenza di legittima
giorn per via di Nuove Acque Spe, perché


le stesse società, in realtà, avere il soggetto direttamente
mente interessato contrattualmente con e nei
contorni dell'attore in riferimento alle prestazioni
in oggetto delle domande che in el presente
già di già. All'atto di altri documenti di causa,
nel merito, si può dire come la soc. Nuova Acque
abbia compreso nel proprio conto e consuntivo anche
le voci di remunerazione del capitale e che esse
abbia imputato e che tale pagamento delle
prestazioni a carico e pro quota consumati dall'attore
nella deduzione di un fine. Il pagamento in bollet
te per senza escludere esplicitamente la
parte nelle fatture. L'addebito appare
inapplicabile e per data del 1/7/1968 e
alle date delle domande e le somme
pagate dall'attore e/o comunque nel merito
a tale obiettivo e concreto. Tali debiti e negli
restanti, - eccellimento delle domande
che in el punto 2 della ~~stessa~~ citazione. Non
risulta invece previsto in danno dell'attore
concreto e risarcibile. petto dell'attore in
conseguenza dell'omissione di Nuova Acque e se
per un in caso di mancato pagamento, te
gole delle bollette la società avrebbe
potuto sospendere l'erogazione; pertanto

l'interim delle domande attive sarà rispettata.
Vanno poi rispettate tutte le domande
delle controparti, il cui espletamento risulta
obbligatoriamente in contropartita con giusto
motivo. Appare opportuno, ma
per le complessive delle spese
che esse per le parti in contropartita
delle proprie esigenze delle domande
attive; e pertanto le spese Nuove
Acque per i condamnati a pagare
alle difese di carattere antistatario
dell'attore le somme di € 587,00
- di cui 37 per spese erenti oltre
CA e IVA di legge.

P.Q.M.

Nel proc. civ. n° 757/2013, il giudice esprime
parte le domande attive e per l'effetto riconosce
e dichiara che spetta all'attore il rimborso di
quanto corrisposto a Nuove Acque spa, del 21/7/11
alle date delle domande, e titoli di contropartita
per le somme del capitale; rispetta le
restanti domande di entrambe le parti;
condanna Nuove Acque spa a pagare alle difese
dell'attore € 587,00 oltre CA e IVA come l'ipotesi in
parte motivata.

Azzop 11.10.2013



20/10/13



Deposito in cancelleria il

19/11/13
CANCELLERIA
(Marzia Bergogni)



Sentenza n° 438/13 (Cron. 3867/13) del GdP Claudio Dal Savio (Arezzo) del 11/10/2013

Il Giudice di Pace avv. Claudio Dal Savio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 747/2013 R.G.A.C. promossa da:

Dalla Ragione Giuliano - attore che con l'avv. S. Ponziani di Perugia conclude come da atto di citazione; contro Nuove Acque SpA – convenuta che con l'avv. F. Nocentini conclude come in atto di costituzione e risposta; oggetto: ripetizione indebita

MOTIVAZIONE

In primo luogo va rigettata l'eccezione di giurisdizione spiegata dal convenuto. La materia di causa riguarda infatti il diritto soggettivo dell'attore a vedersi restituite le somme – o comunque a non pagare le stesse – richiestegli da Nuove Acque SpA a titolo e giustificazione di remunerazione del capitale, come scaturito a seguito dell'abrogazione della normativa che precedentemente consentiva tale addebito da parte del gestore del servizio idrico ad opera del referendum del giugno 2011 e a far data dal 21/07/2011 – data di pubblicazione in G.U. del DPR 116/2011.

Va poi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Nuove Acque SpA, perché la stessa società risulta essere il soggetto direttamente interessato contrattualmente con e nei confronti dell'attore in riferimento alla questione in oggetto della domanda di cui al presente giudizio.

All'esito di atti e documenti di causa, nel merito, si ravvisa come la soc. Nuove Acque abbia compreso nel proprio conto economico anche la voce di remunerazione del capitale e che essa abbia imputato anche la frazione della tariffa a carico e pro quota consumi all'attore richiedendone il pagamento in bolletta pur senza evidenziare esplicitamente la posta nella fatturazione. L'addebito appare inapplicabile a far data dal 21/7/2011 e fino alla data della domanda e la somma pagata dall'attore e/o comunque richiestegli a tale obbiettivo e concreto titolo devono essergli restituite, in accoglimento della domanda di cui al punto 2 della citazione.

Non risulta invece provato un danno obiettivo concreto e risarcibile patito dall'attore in conseguenza dell'avviso di Nuove Acque SpA per cui in caso di mancato pagamento integrale delle bollette la società avrebbe potuto sospendere l'erogazione; pertanto l'inerente domanda attrice va rigettata.

Vanno poi rigettate tutte le domande della convenuta, il cui accoglimento risulta obbiettivamente incompatibile con quanto rimane motivato.

Appare opportuna una parziale compensazione delle spese di lite fra le parti in considerazione del parziale accoglimento delle domande attrici; e pertanto la società Nuove Acque SpA è condannata a pagare alla difesa chiamatesi antistataria dell'attore la somma di € 587,00 - di cui 37 per spese esenti oltre CA e IVA di legge.

P.Q.M.

Nel procedimento civile n° 747/2013, il Giudice accoglie in parte le domande attrici e per l'effetto riconosce e dichiara che spetta all'attore il rimborso di quanto corrisposto a Nuove Acque SpA, dal 21/7/11 alla data della domanda, a titolo di componente remunerazione del capitale; rigetta le restanti domande di entrambe le parti. Condanna Nuove Acque SpA a pagare al difensore dell'attore € 587,00 oltre CA e IVA come liquidato in parte motiva.